

Avv. Stefania Arena
Avv. Giuseppe Minissale
via Dogali 1/A is. 222
98122 Messina
tel./fax 090711758
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Corte D'Appello di Messina – sezione lavoro

Ricorso in appello

Nell'interesse del sig. **Giovanni Messina**, nato a Messina, il 05/02/1975 (C.F. MSSGNN75B05F158V), ivi residente, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Arena (C.F. RNASFN68P52F158B) e dall'Avv. Giuseppe Minissale (C.F. MNSGPP74L10F158T) e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Messina, Via Dogali n. 1/A is. 222, giusta [procura](#) stesa in foglio separato che si deposita in uno al presente, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avv.stefaniaarena@pec.giuffre.it e avvocatogiuseppeminissale@pec.it;

contro

1) Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro-tempore* C.F. 80185250588, con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille n. 101, pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it;

2) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, C.F. 80018500829, con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori 60, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille n. 101, pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it;

3) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, C.F. 80005000833, con sede in Messina Via S. Paolo 361, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille n. 101, pec: ads.me@mailcert.avvocaturastato.it;

tutti rappresentati in Primo Grado, ai sensi dell'art. 417 bis cpc, dai Funzionari dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina uspme@postacert.istruzione.it, al cui indirizzo è notificato il presente, ai sensi di legge.



4) nei confronti di **tutti i potenziali controinteressati** presenti nelle graduatorie provinciali di Circolo e di Istituto per il personale ATA, con riferimento al triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, e alle posizioni/graduatorie per CS, AA e AT, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, la cui posizione, potrebbe risultare pregiudicata dall'accoglimento del seguente ricorso in appello;

propone appello

avverso la sentenza n. 784/2024 ([doc. 1](#)), pubblicata in data 23.04.2024, dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, Dott.ssa Rosa Bonanzinga, R.G. n. 812/2023, non notificata, la quale *“rigetta il ricorso”* e *“compensa le spese di lite relative al presente procedimento e al procedimento cautelare”*.

in fatto

con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 14 febbraio 2023, contestualmente al ricorso ex art. 700 c.p.c., il sig. Giovanni Messina premettendo di aver presentato in modalità telematica, attraverso l'apposita piattaforma “Istanze On Line” del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali di Circolo e di Istituto di III fascia del personale ATA, per le posizioni di Assistente Tecnico, Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, concernenti il triennio 2021/2022, 2022/23 e 2023/2024, secondo quanto disposto dal D.M. del 3 marzo 2021, contestava il punteggio a lui attribuito all'esito della pubblicazione delle graduatorie.

Il sig. Messina produceva telematicamente i seguenti titoli di studio: Diploma di Maturità e Attestato di Programmatore Informatico.

Alla luce della documentazione prodotta, riferiva che l'Ufficio Scolastico Territoriale di Messina lo inseriva in graduatoria, attribuendo il seguente punteggio:

- Assistente tecnico: punti 7,33;
- Collaboratore Scolastico: punti 7,33;
- Assistente Amministrativo: punti 8,83;



Adduceva che il seguente punteggio veniva conteggiato valutando i titoli prodotti e sommandovi 0,60 punti per ogni anno di servizio militare obbligatorio di leva prestato dal ricorrente “non in costanza di rapporto”.

Precisava di aver prestato servizio in Marina Militare per la durata di 10 mesi e di voler ottenere l'esatto riconoscimento del servizio di leva prestato, con l'attribuzione di punti 5, anziché 0,60, e conseguentemente il conferimento dei seguenti punteggi:

Assistente Tecnico: punti 12,33;

Collaboratore Scolastico: punti 12,33;

Assistente Amministrativo: punti 13,83;

A sostegno di tale rivalutazione, adduceva la contrarietà a norme di rango superiore del D.M. 50 del 3 marzo 2021, ai fini della valutazione dei Titoli di Studio e di Servizio della Terza Fascia delle graduatorie del personale ATA. Il D.M. in questione, specificava il ricorrente, considera in modo differente il “servizio di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge” nelle ipotesi in cui è prestato in costanza di rapporto di impiego ovvero **non** prestato in costanza di rapporto di impiego, stabilendo che nel primo caso il servizio s'intenda “reso nella medesima qualifica”, con attribuzione di **punti 6 per ogni anno e 0,50** per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, mentre nella seconda ipotesi sia parificato a servizio “reso alle dipendenze delle amministrazioni”, con attribuzione di **punti 0,60 per ogni anno e 0,05** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (cfr. D.M. n. 50/2021, Allegato A).

Concludeva, chiedendo **in via cautelare** ex art. 700 c.p.c., di ritenere e dichiarare “che il D.M. 50 del 3 marzo 2021, *nella parte in cui non riconosce ai fini della valutazione dei titoli il servizio militare di leva prestato non in costanza di servizio illegittimo in quanto in contrasto con norme costituzionale e legislative sovraordinate*”; “*conseguentemente, annullare e/o revocare il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 nella parte in cui non riconosce ai fini della valutazione dei titoli il servizio militare di leva prestato non in costanza di servizio*”; di ritenere e dichiarare che il ricorrente, Giovanni Messina, “*ha il diritto al riconoscimento di punti*



5,00 per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto”; “conseguentemente, ordinare all’Ufficio Scolastico Regionale ed all’Ufficio Scolastico Regionale Ambito di Messina di riconoscere il suddetto punteggio per l’inserimento nella III Fascia del personale ATA con ogni conseguenziale statuizione”. Domandava, inoltre, nel merito, di “accogliere il superiore ricorso per i motivi tutti dedotti in narrativa e riconoscere il punteggio di punti 6 per il servizio militare di leva prestato dallo stesso” e di ordinare all’Ufficio Scolastico Regionale di rettificare le graduatorie per l’inserimento e l’attribuzione degli incarichi di III Fascia del personale ATA per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24”. Con vittoria di spese e compensi difensivi.

Con nota scritta del 16 marzo 2023, il sig. Messina, tramite i suoi legali rappresentanti, deduceva ed eccepiva quanto riportato nel ricorso e insisteva sulle conclusioni ivi formulate. Specificamente, insisteva per l’accoglimento della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., in quanto oltre al *fumus bonis iuris* sussiste il *periculum in mora*.

Il Tribunale di Messina, nella persona del Magistrato Ordinario Dott.ssa Rosa Bonanzinga, in funzione di Giudice del Lavoro, letta l’istanza cautelare, con Ordinanza n. 6280/2023, in data 11 aprile 2023, riteneva fondato il ricorso e provvedeva a “riconoscere il diritto di Giovanni Messina all’attribuzione di punti 5 relativi al servizio militare dallo stesso svolto e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione scolastica di attribuire il predetto punteggio nelle graduatorie per il personale ATA triennio 2021-2024”, rinviando la suddivisione delle spese processuali allo svolgimento del giudizio di merito.

All’udienza in data 7 febbraio 2024, davanti al GL, compariva l’Avv. Giuseppe De Domenico, in rappresentanza del sig. Messina e anche per delega dell’Avv. Stefania Arena, il quale asseriva che l’ordinanza cautelare non era stata reclamata dal Ministero e che il sig. Messina era stato assunto come personale ATA con contratto a tempo determinato nel 2023, per il periodo dal 19 settembre 2023 al 30 giugno 2024. Chiedeva, inoltre, la conferma dell’ordinanza cautelare. Con nota scritta del 26 marzo 2024 si ribadiva la medesima posizione.



All'esito dell'udienza del 27 marzo 2024 veniva decisa la causa. Il GL provvedeva rigettando il ricorso e compensando le spese di lite relative al procedimento e al procedimento cautelare, [in ragione della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi].

La sentenza di I° grado è errata e dovrà essere riformata per i seguenti

motivi

1. Ha errato nella parte in cui sostiene che “la disciplina contenuta nel D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 è [...] pienamente legittima e non necessita di alcuna disapplicazione”.

Si constata come il Giudice di prime cure abbia erroneamente inteso l'interpretazione dei numerosi precedenti della Corte di Cassazione (tra gli altri, Cass. n. 5679/2020; Cass. n. 15127/21; Cass. n. 15467/2021 Cass. n. 33151/21; Cass. n. 41894/2021) in parte richiamati nel ricorso. Recentemente, la Suprema Corte ([docc. 2-3](#)) è nuovamente intervenuta (Cass. n. 8586/2024¹), svolgendo un'interpretazione sistematica della disciplina in questione, alla quale gerarchicamente il D.M. ad oggetto soggiace, e ribadendo quanto già sancito dalla stessa in più occasioni e costituente giurisprudenza consolidata. Per ragioni sistematiche, si richiama la disciplina sopracitata. L'art. 2050 d.lgs. 66/10 prevede ai primi due commi:

1. “I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”.

2. “Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.

L'art. 485 c. 7 d.lgs. 297/94 dispone “che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.

¹ In continuità con il detto orientamento, si segnala la recentissima sentenza n. 15965 del 07.06.2024.



In conformità a quanto statuito in antecedenza, finanche in tale sentenza, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con **il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione**, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione **non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali e selettivi**”. La Corte prosegue evidenziando che “lungo tale linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre valutabili, ai fini della carriera (art 485 cit.), ai fini dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed **anche** se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), **in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici** (art. 2050, comma 1, cit.)”.

Secondo il Tribunale, le altre decisioni richiamate, alle quali quest’ultima si conforma, non avrebbero attinenza al caso di specie. Pur avendo ad oggetto il D.M. 44/2011, il quale non disponeva alcuna valutazione del servizio di leva obbligatorio svolto non in costanza di nomina, la Corte Suprema detta taluni principi di portata più ampia, che interessano finanche il provvedimento in esame. È errato, così come dispone il GL nel provvedimento appellato, affermare che si tratti di ipotesi “*radicalmente differente*”. Le innumerevoli e continue



pronunce della Suprema Corte negli ultimi anni inducono a sostenere che la stessa sia orientata a sostenere la necessaria parità di trattamento tra le due posizioni.

Gli Ermellini chiariscono come, ai fini di una interpretazione costituzionalmente orientata, il disposto di cui all'art. 2050 d.lgs. 66/10 vada inteso ritenendo il secondo comma mera specificazione del primo, tale che il servizio di leva obbligatorio prestato in costanza di rapporto vada valutato **“in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”**. Una valutazione “in misura non inferiore” non legittima una sperequazione nella valutazione tra le due ipotesi di svolgimento del medesimo servizio. Conformemente all'art. 52 comma 2 Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicarne **“l'utile** valutazione ai fini concorsuali e selettivi”. È lapalissiano dire che se il servizio militare venisse valutato differentemente risulterebbe vano per coloro che, per pura coincidenza, non si fossero trovati a svolgerlo in costanza di nomina. La lettura del Giudice di prima istanza appare pertanto irragionevole. Un diverso punteggio, difatti, a norma della Costituzione, “pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”, ossia di coloro che abbiano svolto il servizio di leva – si ribadisca, obbligatoriamente – non in costanza di nomina. A tal proposito, la Corte Costituzionale nella sentenza 8/1963 ha stabilito, in riferimento al comma 2 dell'art. 52 della Costituzione, che *“il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio”*. Ai fini del “l'utile valutazione a fini concorsuali e selettivi”, in ragione dello specifico oggetto del contendere (l'esatta valutazione del punteggio per l'assunzione in ruolo), in cui ragionevolmente non può rilevare la garanzia di conservazione dell'occupazione, intesa come “posizione di lavoro” ex art. 52 Cost., al servizio di leva obbligatorio deve attribuirsi



il medesimo punteggio in costanza e non in costanza del rapporto di servizio.

Inoltre, se la Corte di Cassazione non ha ampiamente argomentato il punto, come sostenuto dal Giudice di Prime Cure, è perché questo non costituiva motivo di ricorso dinanzi alla Stessa, in ragione delle funzioni della Corte e del diverso contenuto specifico dei decreti ministeriali, condividenti, tuttavia, la medesima *ratio*, ossia la valutazione del servizio di leva militare svolto in costanza o meno di nomina. Non emerge in nessun punto la legittimità di una diversità di trattamento tra le posizioni di coloro che abbiano svolto il servizio di leva in pendenza o meno di rapporto. Il Giudice di Prime Cure, invero, sostiene che il diverso trattamento “*parrebbe trovare razionale fondamento nel fatto che nel caso di servizio di leva prestato in corso di rapporto il ‘servizio’ che il dipendente sta prestando in favore dell’amministrazione scolastica viene interrotto e sospeso per la necessità di svolgere altra attività in favore della nazione, nel caso in cui non sia prestato nel corso del rapporto di lavoro invece il servizio di leva viene comunque riconosciuto nella stessa misura in cui viene riconosciuto ogni altro servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*”. A sostegno di tale posizione, il GL richiama la sentenza del Consiglio di Stato 11602/2022, superata dalla sentenza 11235/2023 ([doc. 4](#)) della medesima sezione del Consiglio di Stato, la settima. Pur riferita al personale docente, il Consiglio di Stato richiama interamente la ricostruzione interpretativa dell’art. 2050 d.lgs. 66/10, così come suesposta dalla Corte di Cassazione. Essa prosegue affermando che tale interpretazione “*appare maggiormente conforme – e ciò risulta dirimente ai fini della sua adozione – al generale principio posto dall’art. 52 della Costituzione, secondo il quale, nell’ambito dei ‘doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale’ previsti dall’articolo 2, da un lato ‘la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino’ ma, dall’altro, l’adempimento al servizio militare, ‘obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge’ in ogni caso ‘non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino’ nel rispetto del diritto al lavoro sancito*



dall'art. 4 della Costituzione. Ne discende che [...] non può essere adottata, fra le due descritte possibili soluzioni interpretative offerte dalla normativa vigente, quella che pregiudicherebbe chi non ha potuto acquisire punteggio non per sua scelta o per una causa di inidoneità, bensì per una decisione scientemente adottata dal legislatore a suo tempo ai sensi della predetta disposizione costituzionale e – quindi – in conformità a tale previsione, a causa dello svolgimento del servizio militare obbligatorio, che deve essere dunque considerato, come normativamente previsto, ‘valido a tutti gli effetti’”. Pur esulando dal perimetro oggettivo della controversia, il Consiglio di Stato asserisce in tale occasione che “non appare irragionevole una interpretazione che equipari in modo pieno un periodo di tempo nel quale il docente non ha potuto svolgere la sua attività di insegnamento essendo stato obbligato ex lege a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, che costituiscono comunque percorsi formativi ed esperienziali, anche se non direttamente connessi ad una specifica attività d’insegnamento, idonei ad essere valutati senza particolari criticità quanto alla paventata disparità di trattamento”. Per tale ragione, riconosceva in modo pieno e a ogni effetto, in sintonia con l’ordinamento della Corte di Cassazione, il servizio militare di leva prestato anche non in costanza di nomina.

Aggiungendo a quanto sopradetto, inoltre, si può asserire pacificamente che la disparità di trattamento come definita dal Giudice di Prime Cure non troverebbe in ogni caso alcuna ragionevole giustificazione nel caso in esame. Si badi bene che la fattispecie ad oggetto è l’esatta valutazione del punteggio per le graduatorie provinciali di Circolo e di Istituto per il personale ATA per un contratto a tempo determinato. Non si comprende, allora, di quale sospensione e interruzione possa darsi atto, in ragione dell’assunzione per lo svolgimento di una supplenza e non certo di un immissione in ruolo. Non sussiste, difatti, alcuna continuità nello svolgimento del rapporto di lavoro, da cui ne possa conseguire una valutazione differente dello stesso identico servizio di leva, espletato per mero caso in frazioni temporali dissimili. Il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., su cui



ruota l'intero sistema costituzionale, obbliga a considerare situazioni eguali in modo eguale e situazioni diseguali in modo diseguale. Nel caso in esame, lo svolgimento del servizio di leva è ragionevolmente uguale se svolto o meno in costanza di nomina, in quanto tutti i soggetti coinvolti nella graduatoria concorrono per un posto a tempo determinato all'interno della pubblica amministrazione, non essendo nessuno di essi occupato presso la stessa prima del decreto in questione e avendo svolto entrambi il servizio di leva. Un apprezzamento differente non troverebbe ragion d'essere, risultando discriminatorio per coloro che lo abbiano accidentalmente svolto non in costanza di rapporto. L'art. 485 c. 7 del d.lgs. 297/1994, a tal proposito, mira proprio a rimuovere il pregiudizio connesso allo svolgimento del periodo militare di leva *"a tutti gli effetti"*. Tale disposizione ha dato piena e puntuale attuazione al principio costituzionale fissato al capoverso dell'art. 52 della Costituzione. L'appellante non avrebbe potuto svolgere alcun'altra attività che gli consentisse di avanzare nelle graduatorie durante il servizio di leva.

2. La sentenza deve essere riformata anche in ordine alle spese di lite.

Sulla scorta di quanto fin qui argomentato, anche la sorte delle spese avrebbe dovuto favorire pienamente l'odierno appellante e, pertanto, si chiede la condanna dei resistenti alle spese del doppio grado di giudizio, parametrati all'effettivo valore della controversia.

Per tutti i suesposti motivi il sig. Giovanni Messina, come sopra rappresentato e difeso, chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia, previa fissazione di un'udienza di comparizione con concessione di termine per la notifica alle parti appellate, valutata l'ammissibilità dell'appello ex art. 436 bis, 348 bis e ter cpc, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del proposto ricorso in appello accogliere le seguenti

domande



1. Annullare e/o revocare, o comunque disapplicare il D.M. 50 del 3 marzo 2021 nella parte in cui non riconosce, ai fini della valutazione dei titoli, il servizio militare di leva prestato non in costanza di servizio.

2. Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, Giovanni Messina, al riconoscimento di punti 5 per il servizio militare prestato non in costanza di rapporto.

3. per l'effetto, ordinare al Ministero, per il tramite dei suoi Uffici periferici, Regione Sicilia e Provincia di Messina di rettificare le graduatorie per l'inserimento e l'attribuzione degli incarichi nella III Fascia del personale ATA, per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 profili CS AT e AA.

4. Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i Gradi di Giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Si allegano: 1) duplicato sentenza impugnata; 2) Cass. Civ. sent. n. 8586/24; 3) Cass. Civ., sent. n. 15965/24; 4) Consiglio di Stato sent. del 27.12.2023;

Si allega altresì [fascicolo di produzione](#) relativo al Primo Grado di giudizio i cui documenti in formato digitale si attestano conformi a quelli analogici presenti nel relativo fascicolo portante il n. 812/2023 R.G. Tribunale di Messina, Sezione Lavoro.

Ai fini della determinazione del Contributo Unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile; ai sensi dell'art. 9 comma 1 bis D.P.R. 30.05.2002 n. 115, [non è dovuto contributo unificato](#).

Messina, 24 giugno 2024

Avv. Stefania Arena

Avv. Giuseppe Minissale



Istanza per la determinazione delle modalità della notifica ex art.

151 cpc

Il sottoscritto Giovanni Messina, rappresentato e difeso come in atti, giusta mandato in calce all'appello sopra trascritto,

premesse che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente a vedere riconosciuto punti 5 per il servizio di leva prestato e il diritto alla rettifica delle graduatorie per l'inserimento e l'attribuzione degli incarichi nella III Fascia del personale ATA, per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso in appello *ut supra* deve essere notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro inseriti nelle relative graduatorie di III Fascia del personale ATA, profili CS, AA e AT, i quali, in caso di accoglimento delle domande spiegate in ricorso, potrebbero subire modifiche della propria posizione personale.

Rilevato che

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa atteso l'altissimo numero di controinteressati e la correlata difficoltà di reperirne i dati anagrafici completi e arrecherebbe un ingiusto pregiudizio per il ricorrente attese le ragioni sottese al ricorso;
- ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami".

Considerato che

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella



decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della G.U., nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;

- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il sig. Messina;

- già l'art. 12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

- il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- anche i Tribunali di Milano, Genova, Alba e Messina con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno



autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un’area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l’art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell’ordinanza stessa nell’apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell’01.09.11).

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sig. Giovanni Messina, come sopra rappresentato e difeso

chiede

che codesto On.le Giudicante, in persona del Giudice incaricato, valutata l’opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell’art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso:

- 1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Ministero dell’Istruzione;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di copia all’Avvocatura distrettuale dello Stato ovvero ai sensi della legge 53 del 1994 a mezzo posta elettronica certificata.

Messina, 24 giugno 2024

Avv. Stefania Arena

Avv. Giuseppe Minissale

